



STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> SALUTE E POLITICHE SOCIALI		
PROPONENTE	<i>Area:</i> POLITICHE PER L'INCLUSIONE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
DGR n.706/2016: "Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014", sottomisura 3.4) "Azioni di sistema": Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento.			
_____ (QUATTRIN LUIGI) _____ (PIERDOMINICI CESARE) _____ (A. MAZZAROTTO) _____ (IL SEGRETARIO) ANDREA L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO	POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA		
PROPONENTE	_____ (Visini Rita) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COM.ME CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 18/12/2017 prot. 893	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: DGR n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014”, sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii.: “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837, con la quale è stato attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla legge dell’ 11 agosto 2014 n. 114: “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.*”;
- VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25: “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.12: “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*”, in particolare, il Capo II – Disposizioni in materia di politiche sociali;

- VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n.17: *“Legge di stabilità regionale 2017”*;
- VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n.18: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n.857: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n.858: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n.14: *“Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2017, n.118: *“Variazioni del bilancio regionale 2017-2019, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2017, n.126: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n.18”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2017, n.274: *“Attuazione dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, rubricato: “Incasso crediti vantati dalla Regione”, così come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.12, e dall'art. 3, comma 56, della legge regionale 31 dicembre 2016, n.17. Modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione. Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2017, n.208.”*
- PRESO ATTO della Circolare del Segretario Generale del 30 gennaio 2017, n.44312 relativa alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 – 2019;
- PRESO ATTO della Circolare del Segretario Generale del 23 maggio 2017, n.262081 relativa alla integrazione alla Circolare relativa alla gestione del bilancio di previsione 2017 – 2019;
- VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 1971, n.1044: *“Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”*;

- VISTO in particolare l'articolo 6 della L.R. n.1044/1971 per il quale la Regione, con proprie norme legislative, stabilisce i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido;
- VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: *“Norme sugli asili nido”*;
- VISTO in particolare l'articolo 1 della L.R. n.59/1980 per il quale l'asilo nido è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione;
- VISTA la Legge 28 agosto 1997, n.285: *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”*;
- VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;
- CONSIDERATO che la Regione Lazio, intende promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 ottobre 2014, n.658: *“Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2014, n.945: *“Modifica della deliberazione di giunta regionale n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.”*;
- DATO ATTO che, la succitata D.G.R. n.945/2014 incarica il Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport della stesura di linee guida, contenenti criteri e modalità di utilizzazione delle risorse trasferite all'IPAB “Asilo Savoia”;
- CONSIDERATO che le competenze della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport sono confluite nella nuova Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale 30 dicembre 2014, n.G19290: “D.G.R. n.658/2014 misure 2.1), 2.2), 3.2), 3.3): “Sostegno ai nuclei familiari fragili e sviluppo dei servizi per la prima infanzia. Impegno, in favore dell'IPAB “Asilo Savoia”, della somma complessiva di €5.809.977,20 di cui €3.378.752,18 sul capitolo H41132, corrispondente alla Missione n.12, Programma n.05, codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)” ed €2.431.225,02 sul capitolo H41133 corrispondente alla Missione n.12, Programma n.01, codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)” per l'esercizio finanziario 2014”;

- VISTA la Determinazione Dirigenziale 29 maggio 2015, n.G06640: *“D.G.R. del 30 dicembre 2014, n.945: “Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.”. Approvazione linee guida.”;*
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2016, n.706: *“Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.”. Modifica della DGR n. 945/2014.”*, la quale, da un lato ha modificato, integrandolo, il punto 3 della DGR n.658/2014, con la sottomisura 3.4) definita “Azioni di sistema”, e, dall’altro, ha modificato la DGR n.945/2014, aggiungendo alle attività di cui viene incaricata dall’IPAB “Asilo Savoia” in qualità di soggetto attuatore, le “Azioni di sistema”;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale 7 febbraio 2017, n.G01217: *“D.G.R. del 30 dicembre 2014, n.945: “Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio.”. Rimodulazione delle risorse assegnate con Determinazione Dirigenziale n.G19290/2014 e approvazione delle linee guida con particolare riferimento alle attività definite “Azioni di Sistema”. ”;*
- CONSIDERATO che la Regione Lazio intende proseguire nello sviluppo della rete di servizi per la prima infanzia esistenti sul territorio, da un lato incentivando l’apertura di nuove strutture e, dall’altro, cercando di migliorare l’offerta qualitativa dei servizi esistenti;
- CONSIDERATO che, nell’ambito dei programmi di sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia, con la citata D.G.R. n.706/2016, la Giunta regionale ha destinato una quota parte delle risorse di cui al “Pacchetto famiglia 2014” alle c.d. “Azioni di Sistema” con il preciso scopo, tra gli altri, di sviluppare un sistema di accreditamento dei servizi pubblici e privati dedicati alla prima infanzia esistenti sul territorio della Regione;
- CONSIDERATO che, nell’ambito dello sviluppo delle c.d. “Azioni di Sistema” del “Pacchetto famiglia 2014”, l’IPAB “Asilo Savoia” ha stipulato un accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge n.241/90, con l’Istituto degli Innocenti di Firenze per lo sviluppo del progetto;
- PRESO ATTO che, con nota prot. n.0490182 del 2 ottobre 2017, l’IPAB Asilo Savoia ha trasmesso, alla competente Area “Politiche per l’Inclusione” della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, il Regolamento del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia, elaborato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
- CONSIDERATO che il Regolamento predisposto corrisponde alle finalità perseguite dalla Regione Lazio;
- RITENUTO pertanto, necessario istituire il Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia;
- RITENUTO inoltre, necessario approvare l’allegato Regolamento del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia;

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n.660: *“Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione.”*;
- CONSIDERATO che il punto 5) della D.G.R n.660/2017 individua *per la programmazione territoriale di alcuni servizi socioassistenziali e sociosanitari (servizi e strutture residenziali, progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più ampia del singolo distretto sociosanitario, un secondo livello territoriale denominato “Sovrambito”*;
- CONSIDERATO inoltre che l’approvando Sistema di Accreditamento prevede la costituzione di Commissioni Tecniche Permanenti (C.T.P.) da imperniare presso i Sovrambiti ed i Municipi di Roma Capitale;
- DATO ATTO che con nota prot. n.583902 del 17 novembre 2017 la competente Area “Politiche per l’Inclusione” della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha invitato tutti i Comuni ed Enti Capofila dei Distretti socio-sanitari, oltre ai Municipi e Dipartimenti competenti del Comune di Roma Capitale, al tavolo di presentazione e confronto dell’approvando Sistema di Accreditamento, organizzato in data 23 novembre 2017 presso la Giunta regionale del Lazio;
- RITENUTO pertanto necessario integrare il punto 5) della DGR n.660/2017 individuando tra i servizi da programmare a livello di Sovrambito, la costituzione delle C.T.P. di cui all’allegato Regolamento del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia;
- DATO ATTO che la costituzione delle citate C.T.P., formate da personale pubblico degli Enti direttamente coinvolti, non comporta oneri finanziari;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2016, n.327: *“Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004.”*;
- RITENUTO pertanto opportuno, ai fini di una più efficiente gestione e controllo della qualità del servizio dei nidi d’infanzia e delle risorse a loro assegnate, per le strutture presenti sul territorio regionale, subordinare l’ammissibilità della domanda di contributo, ai sensi della LR n.59/1980, secondo i criteri della citata DGR n.327/2016, alle sole strutture ad accesso tramite graduatorie comunali Accreditate secondo l’approvando Regolamento;
- RITENUTO inoltre necessario incaricare il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali affinché provveda alla formalizzazione degli atti conseguenti alla presente Deliberazione.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,:

- di istituire il Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia;

- di approvare l'allegato "A" alla presente Deliberazione di Giunta Regionale contenente il Regolamento del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia;
- di integrare il punto 5) della DGR n.660/2017 individuando tra i servizi da programmare a livello di Sovrambito, la costituzione delle Commissioni Tecniche Permanenti (C.T.P.) di cui all'allegato Regolamento del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia;
- di subordinare l'ammissibilità della domanda di contributo, ai sensi della LR n.59/1980, secondo i criteri della DGR n.327/2016, alle sole strutture di nido d'infanzia Accreditate con accesso tramite graduatorie comunali, secondo l'approvando Regolamento;
- di incaricare il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di provvedere alla formalizzazione degli atti conseguenti alla presente Deliberazione.

La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio e sul sito regionale www.socialelazio.it.

Copia

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO DEL SISTEMA

DI ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI NIDI D'INFANZIA

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, istituisce la presente procedura di Accredimento Regionale dei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata.

Articolo 2

Ambito di competenza e definizioni

1. L'Accredimento Regionale, oggetto del presente sistema, costituisce, per i nidi d'infanzia a *titolarità pubblica e privata* operanti sul territorio della Regione Lazio, condizione per l'accesso ai contributi regionali dedicati, diretti e indiretti.
2. L'Accredimento Regionale non sostituisce o modifica l'Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune territorialmente competente; pertanto, un nido d'infanzia può esercitare la propria attività con la sola Autorizzazione al Funzionamento, rinunciando così ai finanziamenti regionali.
3. Ai fini del presente Regolamento vengono definiti:
 - a) Nido d'infanzia: servizio educativo pubblico o privato (già denominato asilo nido) autorizzato all'accoglienza di bambini in età compresa fra 3 mesi e 36 mesi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
 - b) Titolare: soggetto, pubblico o privato, che legalmente rappresenta il servizio di nido d'infanzia.

Articolo 3

Destinatari del Sistema di Accredimento

1. I soggetti privati titolari di nidi d'infanzia hanno facoltà di richiedere per i propri servizi, anche contestualmente all'Autorizzazione al Funzionamento, l'Accredimento Regionale. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito favorevole, acquisiscono lo status di servizi accreditati e con esso la possibilità di essere destinatari di finanziamenti regionali diretti e indiretti.
2. I soggetti pubblici titolari di nidi d'infanzia sono tenuti a garantire nei propri servizi i requisiti per l'Accredimento Regionale.

Articolo 4

Requisiti per l'Accredimento

1. Ai fini dell'Accredimento Regionale, i nidi d'infanzia per i quali viene formalizzata la domanda devono:

- a. essere in possesso dell'Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente, adeguata e/o aggiornata alle ultime normative in vigore alla data di presentazione dell'istanza. Qualora la stessa non sia aggiornata a quanto previsto dalla L.R. n. 59/1980 così come modificata dall'articolo 1, comma 19, della L.R. n.12 del 28 agosto 2011, i nidi saranno accreditati "con riserva" e avranno l'obbligo di adeguarsi entro 2 (due) anni dalla data di rilascio dell'Accreditamento Regionale eventualmente concesso, pena la decadenza dell'Accreditamento Regionale e l'impossibilità di ottenere un nuovo accreditamento per l'anno successivo;
- b. prevedere e garantire il diritto all'accesso da parte di tutti i bambini senza alcuna forma di discriminazione e altresì garantire accoglienza ai bambini disabili o in condizione svantaggiata, nonché ai bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche attraverso forme specifiche di collaborazione tra nidi d'infanzia e servizi socio-sanitari presenti nel Comune dove è situato il servizio;
- c. disporre della figura del Coordinatore Pedagogico, sulla base di quanto stabilito nella L.R. n.59/1980, con almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia. La figura del Coordinatore Pedagogico può operare, eventualmente, a livello intercomunale, di Distretto socio sanitario, di Ambito o anche in forma di consulenza esterna; il Coordinatore Pedagogico può svolgere le sue funzioni per più nidi, con un minimo di 3 (tre) ore/settimana per nido;
- d. adottare uno specifico Sistema Qualità, redatto secondo quanto stabilito nelle Linee Guida allegate al presente sistema e composto da:
 - "Progetto Pedagogico ed Educativo", contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
 - "Progetto Organizzativo", modulato secondo la tipologia e il dimensionamento della struttura, atto ad assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento;
 - "Carta dei Servizi" al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti;
 - "Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio" anche utili alla definizione e monitoraggio di un Piano di Miglioramento della Qualità;
- e. garantire, con riferimento alla formazione degli educatori, la partecipazione a corsi di formazione permanente, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati per almeno 10 ore annue;
- f. disporre della relazione descrittiva delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti completa delle tabelle dietetiche;
- g. garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- h. autorizzare alla pubblicazione dei dati richiesti, a fini statistici, sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio (Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della Regione Lazio), nonché l'impegno all'aggiornamento annuale dei dati richiesti (ai soli fini statistici) a seguito del rilascio dell'Accreditamento Regionale.

Articolo 5

Disposizioni procedurali

1. L'Accreditamento Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), di cui al successivo articolo 6.
2. L'istanza deve essere presentata, dal Legale Rappresentante del soggetto Titolare privato del nido d'infanzia richiedente l'accreditamento, ovvero, dal Legale Rappresentante della società mandataria, in caso di consorzi o raggruppamento temporaneo di impresa, al Comune o

Municipio del Comune di Roma Capitale nel cui territorio ha sede il servizio, secondo il modulo allegato al presente Regolamento.

3. Nel caso di nidi d'infanzia a titolarità pubblica, il Responsabile del Servizio è tenuto a presentare l'istanza direttamente alla C.T.P..
4. L'istanza deve contenere:
 - a) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto titolare del nido d'infanzia;
 - b) i dati identificativi del nido d'infanzia per il quale si presenta istanza di accreditamento;
 - c) il Legale Rappresentante, deve fornire una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, firmata e accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante i seguenti punti:
 - dichiarare di avere la disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore alla durata dell'accREDITamento, ovvero per una durata inferiore pari alla disponibilità dell'immobile con minimo di 1 (uno) anno educativo;
 - dichiarare di non essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato, di non avere carichi penali pendenti, nonché procedimenti penali in corso;
 - dichiarare il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, allegando altresì la documentazione inerente le seguenti lettere: a. copia dell'autorizzazione al funzionamento; c. copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae del Coordinatore Pedagogico, con indicazione della struttura presso la quale viene impiegato e delle ore ad esso dedicate; d. Progetto Pedagogico ed Educativo, Progetto Organizzativo, Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio; f. Relazione descrittiva).
5. Il Comune o Municipio, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, esaminata la regolarità e completezza della documentazione, inserisce i dati ed i documenti dell'istanza nel portale regionale S.I.R.S.E. Lazio e trasmette il fascicolo alla C.T.P. territorialmente competente.
6. Le istanze di accreditamento sono esaminate dalla Commissione Tecnica Permanente, la quale – previa analisi e valutazione della documentazione ed eventuale svolgimento di un sopralluogo – rilascia un parere vincolante, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Tale parere può comprendere eventuali prescrizioni e l'indicazione dei tempi di ottemperanza.
7. La Regione, entro il termine di 15 giorni dall'acquisizione del parere espresso dalla C.T.P., rilascia il provvedimento di AccredITamento Regionale, con proprio atto amministrativo, dandone comunicazione al richiedente e al Comune o Municipio sede del servizio.
8. La Regione, entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento di AccredITamento Regionale, pubblica i dati relativi al nido d'infanzia accreditato nel portale regionale.
9. Il Titolare della struttura accreditata, dovrà esporre, nella stessa struttura, l'attestato di AccredITamento Regionale rilasciato dalla Regione Lazio, oltre alla Carta dei Servizi.
10. I Comuni, effettuano periodici controlli e verifiche alle strutture accreditate sul rispetto dei requisiti di accreditamento; la Direzione Regionale, competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, può effettuare ulteriori controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti, a campione o su segnalazione.

Articolo 6

Commissione Tecnica Permanente

1. I Sovra-Ambiti ed i Municipi per il Comune di Roma Capitale, concorrono al sistema di AccredITamento Regionale istituendo, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente Regolamento, una Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), costituita dal Responsabile della struttura amministrativa comunale competente in materia di nidi d'infanzia

e da almeno un'altra figura con provata professionalità nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

2. Il Dipartimento competente in materia del Comune di Roma Capitale, disciplina e coordina le C.T.P. dei singoli Municipi e/o la C.T.P. interna al Dipartimento stesso, secondo modalità concordate con la Regione Lazio - Direzione Salute e Politiche Sociali.

Articolo 7

Durata dell'Accreditamento e revoca

1. L'Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo provvedimento. Qualora la disponibilità dell'immobile presso il quale è attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l'accREDITamento potrà essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un minimo di un anno educativo.
2. Il Titolare del nido d'infanzia accreditato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di AccREDITamento.
3. Qualora, a seguito di verifiche ispettive disposte dal Comune, o dal Municipio, o dalla Regione, o dagli Organi preposti (VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) venga rilevata la perdita di uno o più dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITamento, si provvede, previa diffida, alla revoca del provvedimento. Si prescinde dalla diffida in caso di inadempienze che possano costituire rischio immediato per gli utenti del servizio.
4. Il mancato inserimento dei dati statistici (relativi all'anno educativo precedente) sul portale S.I.R.S.E. Lazio, come disposto dall'articolo 4 comma 1 lettera h, entro il 31 dicembre di ogni anno comporterà la revoca dell'accREDITamento.

Articolo 8

Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione del Sistema di AccREDITamento Regionale, i nidi d'infanzia a titolarità pubblica, per i quali sia stata inserita, sull'apposito portale regionale, la domanda di contributo per la gestione dei nidi d'infanzia di cui alla L.R. n.59/1980 entro il 20 ottobre 2017, saranno automaticamente accreditati fino al 31 luglio 2019; pertanto, entro il 31 marzo 2019 i Comuni o i Municipi di Roma Capitale dovranno regolarizzare la domanda di accREDITamento.
2. Qualora alla data di pubblicazione del presente Regolamento non siano stati ancora disciplinati i cd "Sovra-Ambiti", le competenze del C.T.P. saranno esercitate dai Distretti Socio Sanitari territorialmente competenti così come definiti dall'articolo 43 della L.R. n.11/2016.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia